



CITTÀ DI SERAVEZZA

Terra Medicea - Città del marmo

Medaglia d'argento al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 168 del 24-11-22

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE - APPROVAZIONE TARIFFE 2023

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTIQUEATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 17:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte all'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta di questo Comune:

ALESSANDRINI LORENZO	SINDACO	Presente
BERNARDI ADAMO	VICE SINDACO	Presente
PELLEGRINI STEFANO	ASSESSORE	Presente
MOZZONI VALENTINA	ASSESSORE	Presente
SILICANI MICHELE	ASSESSORE	Presente
BERTONELLI VANESSA	ASSESSORE	Presente

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor ALESSANDRINI LORENZO in qualità di SINDACO;

Partecipa il Segretario Comunale GENERALE dr. LAZZARINI LUCA;

Il Presidente, accertato il numero legale, ai sensi dell'art. 16 comma 4, del vigente regolamento di funzionamento della Giunta Comunale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

DATO ATTO che con delibera C.C. n. 5 del 12/02/2021 è stato approvato il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, ai sensi della legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

RAVVISATA la necessità di aumentare il canone del 3% in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.*

VISTO lo schema tariffario allegato sub “A” al presente atto;

ATTESO che le tariffe di cui al presente atto decoreranno dal 1 gennaio 2023 fermo restando che il canone dovrà essere istituito con deliberazione del Consiglio comunale;

TENUTO CONTO

- ℵ che il Comune di Seravezza ha esternalizzato la gestione del servizio di accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e della tosap e il servizio di pubbliche affissioni;
- ℵ che con determinazione n.28 del 12 gennaio 2018 è stata approvata la determinazione a contrattare per l'indizione di una procedura aperta con la quale è stato anche disposto l'affidamento del servizio;
- ℵ che con determinazione n. 346 dell'11 aprile 2018 il servizio è stato affidato alla I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.R.L. CON UNICO SOCIO - LUNGOTEVERE FLAMINIO N. 76, 00196 ROMA (RM) – CF 01062951007 per il periodo 1 maggio 2018 - 30 aprile 2023;
- ℵ che a seguito della Pandemia da Covid-19 la Imposte Comunali ed Affini S.R.L. ha comunicato con lettera pervenuta presso questi uffici la richiesta di procedere a proroga del contratto per ulteriori 3 anni, a decorrere dal 1 maggio 2023 al 30 aprile 2026, opzione esercitabile ai sensi del d.Lgs
- ℵ 50/2016 art.106 comma 1 lettera C
- ℵ che con determinazione 996 del 27/08/2021 il Comune di Seravezza ha esercitato l'opzione della proroga per ulteriori tre anni decorrenti dal 1 maggio 2023 al 30 aprile 2026

PRESO ATTO che la gestione del canone unico, che sostituisce i tributi gestiti ai sensi del citato contratto non potrà che essere svolta dalla I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.R.L.;

VISTO l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Settore 4 Tributi e Sociale e dal Responsabile del Settore 5 Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e confermate, le tariffe con decorrenza 01 gennaio 2023 del Canone unico come da allegato sub "A";
2. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/00, dopo aver effettuato una separata ed unanime votazione;
3. DI COMUNICARE l'adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo Consiliari a norma dell'art. 125 del D. Lgs 267/00.

Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
LORENZO ALESSANDRINI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. LUCA LAZZARINI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Luca LAZZARINI)
